

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Il 6 giugno è scattato il nuovo obbligo di fatturazione elettronica verso ministeri, agenzie fiscali ed enti di previdenza, che interessa da subito il 40% delle imprese italiane, fornitrici della pubblica amministrazione. Per tutti gli altri enti (centrali e locali), l'obbligo di fatturazione elettronica scatterà invece il 31 marzo 2015 (il DL 66/2014 ha anticipato la scadenza del 6 giugno 2015).

A dare un'accelerazione in questo senso è stato il decreto attuativo (DM Economia e Finanze 3 aprile 2013, in G.U. del 22 maggio 2013) in vigore da giugno 2013, che ha reso operativo l'obbligo di fatturazione elettronica per tutti i fornitori della PA. L'obbligo era già previsto dalla Finanziaria 2008 (legge 244/2007, articolo 1, comma 209, modificato dalla legge 214/2011) ma l'iter si era fermato dopo il DM Finanze del 7 marzo 2008, che assegnava all'Agenzia delle Entrate la gestione del Sistema di Interscambio (SDI) come unica interfaccia per la trasmissione delle fatture. Il nuovo decreto attuativo ha completato invece il quadro normativo che, secondo le stime dell'Osservatorio, porterà 2 milioni di imprese in 12 mesi ad adottare un sistema di fatturazione elettronica strutturata.

Gli adempimenti tecnici sono comunque stringenti, infatti la PA ha messo a punto un apposito Sistema di Interscambio (Sdi) gestito dall'Agenzia delle Entrate attraverso Sogei, tramite cui inviare le nuove fatture, secondo il modello standard. Tutte le regole sono contenute nel DM 55/2013 e nella Circolare del Ministero delle Finanze del 31 marzo 2014.

Si definisce "fattura elettronica" una fattura che, una volta provvista di riferimento temporale e della firma digitale dell'emittente viene inviata in formato elettronico al destinatario, il quale la conserverà in modalità sostitutiva nel formato originale. In sostanza una fattura elettronica è un documento che nasce, viene trasmesso e verrà conservato sia dall'emittente che dal ricevente solo ed esclusivamente in formato digitale. Per "conservazione sostitutiva" si intende invece quel processo che permette di conservare documenti in formato digitale in maniera che non si deteriorino e che, di conseguenza, risultino disponibili nel tempo nella loro integrità e autenticità. Il processo consente quindi di conservare documenti con una modalità "sostitutiva" alla carta e di mantenere la validità legale e fiscale dei documenti ed è in generale successivo all'eventuale archiviazione elettronica.

La fattura elettronica verso la PA deve essere un file in formato XML (eXtensible Markup Language), il cui contenuto deve essere nel tempo immutabile e non alterabile, sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale (tramite certificato), inviata per via telematica al Sistema di Interscambio, che lo recapita all'amministrazione destinataria. La trasmissione può riguardare un file con singola fattura; un file con singolo lotto di fatture; un file compresso con singola fattura o lotto di fatture. Il file di archivio non deve essere firmato elettronicamente ma lo devono essere tutti i file di fattura al suo interno. Il nome del file deve rispettare la seguente nomenclatura (elementi separati dal carattere underscore):

- codice Paese (secondo standard ISO 3166-1 alpha-2 code);
- identificativo univoco del trasmittente (codice fiscale);
- numero progressivo del file (massimo 5 caratteri).

Peraltro, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013, l'Amministrazione deve individuare i propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco Ufficio secondo le modalità di cui all'allegato D "Codici Ufficio".

Studio Athena di S. Algeria

Via Orvieto, 7 -05022 – Amelia (TR) Tel- Fax 0744 982181 Email: info@athenaconsul.it

ISC. R.E.A. TR 91062- Partita I.V.A. 00745270553 – C.F. LGRSFN61A41L1171

Informativa (art.13 d.lgs.196/2003) visibile al seguente indirizzo: <http://www.athenaconsul.it/Informativa>

Il Codice Univoco Ufficio è quindi una informazione obbligatoria da inserire nella fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ufficio destinatario.

La fattura elettronica è, da un punto di vista contenutistico, del tutto equivalente ad una fattura cartacea e, come questa, deve essere annotata in appositi registri, secondo le indicazioni fornite dall'art. 12, comma 2, del D.P.R. 633/72 e integrate dal D.Lgs. 52/2004.

Le fatture emesse in forma cartacea in data precedente al 6 giugno 2014 (o 2015 verso le amministrazioni per cui l'obbligo scatterà l'anno prossimo) sono considerate valide anche se ricevute dopo, purché arrivino nell'arco dei tre mesi successivi. Il comma 6, articolo 6, DM 55/2013 prevede infatti che trascorsi tre mesi dall'obbligo di fattura elettronica le PA non possono procedere ai pagamenti se le fatture non arrivano in formato elettronico.

In pratica c'è un periodo cuscinetto di tre mesi durante il quale le PA possono pagare le fatture emesse in formato cartaceo prima del 6 giugno ma da quella data le fatture devono essere emesse obbligatoriamente in forma elettronica o non saranno pagate.

Gli utenti coinvolti nel processo di fatturazione elettronica sono:

- gli operatori economici, cioè i fornitori di beni e servizi verso le PA, obbligati alla compilazione/trasmissione delle fatture elettroniche e all'archiviazione sostitutiva prevista dalla legge.
- le Pubbliche Amministrazioni, che devono effettuare una serie di operazioni collegate alla ricezione della fattura elettronica
- gli intermediari (banche, Poste, altri intermediari finanziari, intermediari di filiera, commercialisti, imprese ICT), vale a dire soggetti terzi ai quali gli operatori economici possono rivolgersi per la compilazione/trasmissione della fattura elettronica e per l'archiviazione sostitutiva prevista dalla legge. Possono servirsi degli intermediari anche le PA per la ricezione del flusso elettronico dei dati e per l'archiviazione sostitutiva.

I benefici attesi dal Governo dalla fatturazione elettronica obbligatoria riguardano soprattutto il maggiore controllo della spesa e la possibilità di guidare analiticamente la Spending Review, dando un contributo concreto all'ammodernamento ed alla **trasparenza** della PA, nonché alla capacità di gestire con certezza ammontare e **tempi di pagamento** verso i fornitori.

L'Osservatorio Agenda Digitale della School of Management del Politecnico di Milano, ha calcolato i **vantaggi** economici per Stato e imprese della **digitalizzazione** dei processi applicata agli ordini di pagamento, stimando un risparmio fino all'80% sui costi di gestione nei rapporti tra **imprese e PA**.

(Studio Athena – riproduzione riservata)